

RIORDINO DEL PROFILO PROFESSIONALE

inf. Generici- Puericultrici- Psichiatrici—Inf Generici delle carceri—Inf. extracomunitari
Crocerossine - OTA—OSS—ASSS- OSA—ADEST—ex infermieri militari

Proposta di Legge Popolare

L'infermiere diplomato di base

Articolo 1 (principi ed obiettivi)

1. La presente legge istituisce il profilo professionale dell'infermiere diplomato di base.
2. La formazione dell'infermiere di base avviene alla fine di un biennio di scuola secondaria superiore.
3. In questa figura professionale confluiscono gli ex infermieri generici, psichiatrici e puericultrici con l'equipollenza alla figura dell'infermiere di base diplomato, in base alla legge 42/99, a seguito di almeno 5 anni d'esperienza effettuati presso strutture sanitarie, socio-sanitarie, enti, cooperative strutture private o case di cura
4. Nella medesima figura confluiscono anche infermieri extracomunitari con

titolo di studio riconosciuto, le crocerossine che con la legge del 4 febbraio 1963 n° 95 sono abilitate all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico, gli infermieri generici delle carceri al seguito dell'esperienza maturata da non meno di cinque anni sotto le strutture sanitarie o socio sanitarie o enti (cooperative) o strutture private o case di cure, gli ex infermieri militari previsto dall'ordinamento del personale civile dello Stato D.M. n° 19 del 12/12/90.

5. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministro della Salute da emanarsi entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge, agli operatori socio sanitari con almeno un anno di lavoro maturato in questo profilo, viene riconosciuto un percorso privile-

giato per poter frequentare la scuola secondaria superiore ed accedere al diploma di infermiere di base.

6. L'infermiere di base svolge tutte le funzioni infermieristiche di primo livello ed è impiegato nell'assistenza ospedaliera, domiciliare e territoriale, collabora in parallelo con le altre figure fermo restando le specifiche competenze.

7. Gli infermieri psichiatrici con 2 anni di corso sono equipollenti all'infermiere di base, mantenendo le condizioni contrattuali di miglior favore.

8. acquisiscono l'obbligo dei crediti formativi come aggiornamento continuo.

9. La figura dell'infermiere diplomato di base viene istituita da subito utilizzando la legge 42/99

Articolo 2 (formazione dell'infermiere diplomato di base esterno)

1. La formazione si svolge all'interno dell'Istituto tecnico Sanitario che viene istituito con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero della Salute entro tre mesi dalla promulgazione della presente legge.

2. La durata dei corsi è di due anni (con formazione di durata biennale con un numero di ore pari 2.000 ore , delle quali 700 di specializzazione) al termine dei quali si acquisisce il diploma di infermiere diplomato di base.

3. Il tirocinio è svolto nell'ultimo anno di formazione, nelle strutture sanitarie della regione la conferenza Stato Regioni definisce linee guida obbligatorie per tutto il territorio nazionale.

4. La formazione è di carattere teorico e di carattere pratico ed è definita nella medesima misura: 50% teorica e 50% pratica.

**Articolo 3
(formazione inter-
na: inserimento
degli infermieri
generici, psichia-
trici e puericultrici
nella figura dell'in-
fermiere diplomato
di base)**

1. Gli infermieri generici e psichiatrici che hanno rispettivamente frequentato uno e due anni di corso per il conseguimento della loro qualifica e che successivamente sono stati considerati "ad esaurimento", conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 2 della legge n. 42 del 1999 sono equipollenti all'infermiere di base, conformemente all'articolo 1 comma 3 della presente legge.

2. Le puericultrici che hanno acquisito il titolo tramite specifico corso, hanno equipollenza all'infermiere di base conformemente all'articolo 1 comma 3 della presente legge.

3.. L'accesso all'università degli infermieri di base è subordinato al titolo di studio di scuola secondaria superiore.

4. L'infermiere di base, comprese le figure ad esso equiparate, è soggetto a formazione continua (ECM) conformemente all'articolo 16 bis del decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 299, secondo le modalità stabilite.

**Articolo 4
(equiparazione
degli infermieri
extracomunitari
con formazione
non equiparabile,
delle crocerossine
e degli infermieri
generici carcerari,
ex infermieri mili-
tari**

1. Gli infermieri che hanno conseguito il titolo in paesi al di fuori della Unione Europea non equiparabili come definito dal Ministero della Salute in conformità alla legge 42/99 sono equiparati all'infermiere diplomato di base con le medesime modalità stabilite nel precedente articolo 3, comma 1.

2. Le Regioni sono autorizzate ad indire concorsi per l'assunzione di infermieri extracomunitari con le caratteristiche stabilite dal precedente comma, previa verifica della loro buona conoscenza della lingua italiana.

3. Le crocerossine abilitate all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico di cui alla legge 4 febbraio 1963 n. 95 e gli infermieri generici carcerari, gli ex infermieri militari D.M. n°19 del 12/12/90 sono equiparati all'infermiere di base conformemente a quanto stabilisce l'articolo 3 della presente legge.

**Articolo 5
(contesto operativo)**

1. L'infermiere di base collabora con l'infermiere in tutte le sue attività, inoltre

autonomamente provvede direttamente alle attività di:
a) assistenza infermieristica di base
b) intervento terapeutico e/o di pronto soccorso
c) intervento igienico-sanitario
d) collabora altresì nel campo dell'educazione alla salute, della epidemiologia e della prevenzione primaria

e) L'infermiere di base opera nel contesto di tutte le strutture sanitarie e socio sanitarie in ambito ospedaliero, domiciliare, residenziale e semi residenziale.

**Articolo 6
(istituzione dell'operatore socio sanitario)**

1. Conformemente a quanto stabilito nell'Accordo Stato-Regioni in data.... Le Regioni istituiscono scuole di formazione per operatori socio sanitari della durata di 1.000 ore, secondo il programma stabilito dal medesimo accordo.

2. Tutte le altre figure professionali nella fattispecie, OTA, OSA, ASSS, A-DEST, che operano nelle varie strutture vengono riqualficate nel percorso OSS



(Operatore Socio Sanitario).

3. conformemente a quanto stabilito dall'accordo Stato Regioni l'oss viene collocata nell'area sanitaria, acquisendo l'obbligo dei crediti formativi.

Articolo 7 (Norme transitorie)

1. Gli istituti tecnici sanitari istituiscono corsi annuali per favorire quegli operatori che vogliono sostenere detto esame in tempi e orari che possono facilitare la frequenza. Gli enti pubblici, non profit e privati, rendono possibile la frequenza con l'utilizzo delle 150 ore, di permessi retribuiti e non, con spostamento dei turni; secondo modalità contrattate con le organizzazioni sindacali di categoria.

2. Le Regioni completano la formazione degli operatori di cui all'articolo 6 comma se questi non abbiano raggiunto le 1.000 ore stabilite.

3. Le Regioni che non abbiano ancora ottemperato alla riqualificazione del personale come stabilita da....., devono provvedere alla ricollocazione come OSS di quelle figure che svolgono mansioni da ausiliario

ausiliario socio sanitario, prevedendo una formazione non superiore a 800 ore.

4. Tutte le figure di cui all'articolo 6 comma 2, che svolgono la mansione di OSS, al seguito del corso frequentato, che vogliono acquisire il diploma di infermiere di base hanno diritto ad ottenere facilitazioni nella frequenza ai corsi degli istituti tecnici sanitari che consistono da parte dell'ente in cui prestano la loro opera da quanto previsto dal presente articolo, comma 1 ultimo capoverso, e da parte degli istituti di prevedere la frequenza ai corsi in orari compatibili con l'attività lavorativa.

5. Gli vengono contate le ore già fatte, il restante deve essere utilizzato attraverso corsi interni finanziati dalla regione e dall'azienda per raggiungere il titolo infermiere diplomato di base con possibilità di scelta di un'area di specializzazione, con un corso di 1.200 ore, dopo un anno di permanenza nella qualifica di OSS. Il corso deve

essere gestito esternamente, deve dare facilitazione alla frequenza scolastica, sia dal punto di vista dell'ente, che dalla scuola (anche corsi serali). Per chi intende effettuare direttamente il corso d'infermiere di base senza passare alla figura OSS, effettua le 2000 ore.

Articolo 8 (tirocinio pratico)

1. Tutti i corsi prevedono un tirocinio guidato presso le strutture e i servizi.

2. Il tirocinio, svolto in orario di lavoro può realizzarsi con mobilità temporanea nei servizi interessati.

3. Il tirocinio è riconosciuto come effettuato per quei servizi dove l'operatore abbia già prestato servizio.

4. La mobilità temporanea nei servizi interessati al tirocinio, qualora si renda impossibile per esigenze di servizio o motivate esigenze personali, il tirocinio svolto durante il precedente corso di formazione viene riconosciuto come effettuato con dichiarazione dell'operatore avente validità di autocertificazione e convalidato dal responsabile di reparto.

5. l'infermiere diplomato di base ha compiti di tutorato con riconoscimento di crediti.

Articolo 9 (istituto tecnico)

1. L'istituto Tecnico sanitario è strettamente connesso con le Regioni per la frequenza di stage e tirocini degli studenti.

2. All'interno della scuola secondaria superiore l'istituto tecnico sanitario istituisce altre figure di base come fisioterapisti, tecnici di radiologia, tecnico di laboratorio, l'OSS, ecc

3. L'istituto tecnico sanitario rilascia un diploma che da immediatamente l'inserimento come infermiere diplomati di base o con altro tipo di specializzazione sanitaria.

Art. 10 (verifica finale di apprendimento e rilascio dell'attestato)

1 la frequenza ai corsi è obbligatoria, non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale gli operatori che abbiano superato un numero

un numero di assenze pari a un terzo.

2. gli operatori interessati non hanno obbligo di lavoro straordinario e non possono essere trattenuti in servizio durante l'orario di lezione, hanno diritto ad una turnazione che consenta loro la frequenza delle lezioni.

3. gli operatori interessati hanno diritto alle 150 ore di permesso studio con priorità sulle altre richieste.

4. al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e una prova pratica con apposita commissione di verifica dell'apprendimento definita dalla delibera del consiglio regionale di cui all'articolo 1 comma 2

5. l'attestato ha valore legale su tutto il territorio regionale, è fatto obbligo alle aziende sanitarie di prevedere nei propri atti aziendali l'utilizzo della nuova figura professionale..l'acquisizione del titolo deve consentire la mobilità – regionale, interregionale, aziendale, provinciale .

Articolo 11 (attività)

1. Le attività di infermiere di base sono:

- assistenza infermieristica di base
- intervento terapeutico e di pronto soccorso
- intervento igienico - sanitario
- intervento amministrativo, gestionale, e formativo.
- collaborazione nel campo epidemiologico, della prevenzione e dell'educazione alla salute.

2. Le attività di cui al comma 1, nonché le relative compe-

tenenze sono riassunte nell'allegata tabella A (**da inserire**) che forma parte integrante della presente legge.

Articolo 12 (materie di insegnamento)

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici sono articolate nelle seguenti aree:

- area sanitaria
- area socio sanitaria
- area culturale istituzione e legislativa
- area igienico sanitaria
- tecniche infermieristiche
- area epidemiologica e preventiva
- area tecnico operativa
- area di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Articolo 13 (contesto relazionale)

a) L'infermiere di base svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e sociale, secondo il criterio del lavoro multi disciplinare complementare

b) L'attività di infermiere diplomato di base è indirizzata all'assistenza primaria tesa a favorire il completo ristabilimento dello stato di salute, delle condizioni di benessere dell'autonomia della persona.

c)La regione determina ogni tre anni il numero di corsi e di posti per infermiere di base a partire da un piano straordinario volto a colmare i vuoti di personale infermieristico delle strutture sanitarie e socio- sanitarie.

ché le aziende ospedaliere e distretti fanno opera di informazione e pubblicizzano i corsi di formazione.

e) Gli ex infermieri generici – puericultrici – psichiatrici equipollenti all'inf. di base possono svolgere 150 ore di corso per scegliere una specializzazione ad indirizzo clinico, epidemiologico, pediatrico, psichiatrico, igienico – sanitario, preventivo e di educazione sanitaria. (legge 14/9/94 n ° 7 3 9)

f) gli infermieri generici - puericultrici – psichiatrici – adest – osa – oss, ota che lavorano in strutture sanitarie private gestite dai Comuni , da strutture private con contratti nazionali AIOP, o contratti privati da cooperative, la presente legge da lo stesso diritto, acquisendo le normative ivi riportate, e l'obbligo degli ECM.

G) per accedere all'università (laurea in scienze infermieristiche) bisogna conseguire un anno integrativo per avere la maturità.

Coordinamento collegiato
MIGEP Via Motta Santa 44
Fondotoce 28924 Verbania
Tel + fax 0323- 496081
E mail migep2001@libero.it
cell.338—7491756

Sito www.migep.it

Sede Lombardia
v. Milano 108
Castrate Sempione (VA)
Tel + fax 0331—295040
E mail
migep.lombardia@libero.it